

Schema di contratto per l'affidamento dei servizi per la realizzazione del-

la «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica,

l'Escursionismo e lo Svago - RADAMES»

CUP D33J15000040009 – CIG 61578892C2

L'anno duemilaquindici, nel mese di xxxxx, il giorno xxxxxx, a Caltagirone,
presso gli uffici della Società Consortile GAL Kalat a r. l., Via Santa Maria di
Gesù, 90,

tra

la Società Consortile GAL Kalat a r. l., Codice fiscale 91020830872, rappre-
sentato da Alessandra Foti, nata a Caltagirone, il 16 maggio 1965, Codice fi-
scale FTO LSN 65E56 B428D, nella qualità di legale rappresentante, domici-
liata per la carica presso il GAL Kalat;

e

la ditta....., P. IVA xxxxxxxxxxxx, con sede
legale.....,

della quale è stata verificata la regolarità della certificazione;

premesse

che con la Determinazione n. 10 del 6 marzo 2015 è stata approvata la pro-
cedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento di servizi per la re-
alizzazione della «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimenta-
zione turistica, l'Escursionismo e lo Svago - RADAMES», per la durata di
quattro mesi, per un importo a base di gara pari ad € 190.368,00
(centonovantamilatrecentosessantotto/00), IVA esclusa, da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni

(di seguito D.Lgs. 163/2006);

che al fine della presentazione delle offerte, sulla GURS n. 11 del 13 marzo 2015, parte II e III, è stato pubblicato l'avviso del bando di gara;

che con verbale n. x del xxxxxxxx, la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;

che con Determinazione è stata approvata la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. x del xxxxxxxx, ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di

che la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, è stata comunicata a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta;

che la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;

che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace;

che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la

disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto, oltre che dalle clausole in esso contenute, è regolato:

1. dalle disposizioni del Disciplinare di gara;
2. dalle disposizioni del Capitolato d'oneri;
3. dall'offerta affidataria;

documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata agli atti della committente e che, per espressa volontà degli stessi contraenti, non è acclusa al presente contratto.

Articolo 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione appaltante, il GAL Kalat Scarl nella persona di Alessandra Foti, nella qualità di legale rappresentante;
2. Appaltatore, la ditta.....;
3. Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto della determinazione di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile unico della procedura, Eliana Giaquinta, nella sua qualità di Responsabile del procedimento della Stazione appaltante.

Articolo 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

IL GAL Kalat Scarl, come sopra rappresentato, affida a.....
che accetta, il servizi per la realizzazione della «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l'Escursionismo e lo Svago - RADAMES», nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato d'oneri, nonché a tutti gli atti richiamati.

Il servizio, meglio specificato nell'offerta presentata in sede di gara nonché

nel capitolato tecnico, prevede il consolidamento del sistema turistico delle aree rurali attraverso un'azione di rete tra 4 GAL Siciliani, in particolare, GAL Kalat Scari – Capofila, GAL Eoro Società consortile mista a r.l., GAL Etna Scari, GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara Sscari e il GAL Consorzio Alto Casertano ricadente nella Regione Campania, nonché il rafforzamento della rete di operatori privati attori dell'offerta turistica locale e la valorizzazione di circuiti turistici rurali (prodotti/servizi) attraverso un approccio *market oriented*, per competere su mercati sempre più agguerriti.

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € (Euro/00), al netto dell'IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto od eventualità.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente

previsto dal presente contratto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano derivate da obiettive circostanze, purché la relativa spesa non superi il 5 per cento del corrispettivo e trovi copertura nella somma già stanziata per l'aggiudicazione del contratto.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a), b) e c) che precedono, la Stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo

complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. A tale fine, il Responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il Responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della Stazione appaltante.

Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il Responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della Stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Articolo 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del contratto deve avvenire presso la sede legale e operativa della Stazione appaltante, rispettivamente in Caltagirone e Ramacca, fatte salve le particolari esigenze indicate nei documenti di gara richiamati, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stessa, nonché nell'area d'intervento dei 5 GAL partner, di cui quattro siciliani e uno campano, comprendente i Comuni di seguito indicati.

L'area d'intervento del **GAL Kalat** Scarl, comprende 12 Comuni, quali Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e Niscemi in Provincia di Caltanissetta.

L'area d'intervento del **GAL Eoro** Società consortile mista a r. l., comprende 5 Comuni del Comprensorio Eoro, quali Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, in provincia di Siracusa.

L'area d'intervento del **GAL Etna** Scarl, comprende 10 Comuni, quali Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Maletto, Maniace, Ragalna, Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, Catenanuova e Centuripe, in provincia di Enna.

L'area d'intervento del **GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara** Sccarl, comprende 17 territori comunali nella provincia di Catania, quali Roccella Valdemone, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Ran-

dazzo, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea, e 3 in provincia di Messina, quali Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Santa Domenica Vittoria.

L'area d'intervento del **GAL Consorzio Alto Casertano**, comprende le tre comunità montane della Provincia di Caserta con i suoi 48 Comuni a nord della Regione Campania.

Articolo 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe

Il termine per ultimare la prestazione oggetto del presente atto è pari a quattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

In nessun caso il presente atto può intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato o prorogato oltre il predetto termine di durata.

Articolo 6 - Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

L'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 66 comma 7-bis e 122 comma 5-bis del D.Lgs. n. 163/2006, per l'importo di € xxxxx, oltre IVA dovuta per legge, mediante bonifico avente come beneficiario GAL Kalat Scarl, da appoggiare a Unicredit Spa, Codice IBAN IT 09 R 02008 83911 000102350774, con la seguente causale: «Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 61578892C2».

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi del DPR n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pre-

tesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) effettuate improrogabilmente entro le scadenze concordate e indicate nel Piano Tecnico di Lavoro le attività in esso enucleate. La declinazione operativa del Piano Tecnico di Lavoro coerente con il cronoprogramma su base annuale presentato nell'offerta tecnica è sottoposta dal prestatore di servizi alla validazione da parte della Stazione appaltante, che ha la facoltà di chiedere modifiche ed integrazioni, nei limiti del contratto. La committente si riserva peraltro la facoltà, durante la fase di realizzazione del servizio, di chiedere, dandone motivazione, modifiche al Piano Tecnico di Lavoro in precedenza accettato;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante;
- g) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) non opporre alla Stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- i) manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ciascuna circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

Sono recepiti gli obblighi assunti dall'appaltatore con le dichiarazioni rese ai sensi del «Protocollo di legalità» e della Circolare del 31 gennaio 2006, n. 593, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, pubblicata nella GURS del 10 febbraio 2006, n. 8, parte prima.

Articolo 7 - Diritti di proprietà

Il GAL Kalat Scarl acquisisce la piena proprietà di tutto il materiale prodotto durante lo svolgimento delle attività per i quali i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

L'aggiudicatario non può utilizzare il materiale prodotto durante lo svolgimento delle attività, salvo nei casi espressamente autorizzati dal GAL Kalat.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i re-

lativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 - Verifiche ispettive

La Stazione appaltante potrà effettuare appositi controlli (oltre alla verifica finale) relativamente ai prodotti e/o servizi prestati oggetto del presente atto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri o nell'offerta presentata dall'appaltatore.

Articolo 10 - Garanzie

L'appaltatore garantisce la piena proprietà dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed eventuali soggetti terzi prestatori di servizi e/o prodotti componenti il servizio oggetto del presente atto.

La Stazione appaltante e l'appaltatore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del Codice civile decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del pre-

sente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,

l'appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari al xx%

dell'importo del corrispettivo per l'esecuzione del presente atto, conservata

agli atti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avan-

zamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è auto-

matico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condi-

zione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltato-

re, dei documenti, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta

progressiva esecuzione secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del pre-

sente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizio-

nata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli

accessori del debito principale, in favore della Stazione appaltante a garan-

zia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti

dall'esecuzione del presente atto. In particolare, la garanzia rilasciata garan-

tisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte

dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che la Stazione appaltante, fermo restando quanto espressamente

previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e

applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per

l'applicazione delle penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

Articolo 11 - Espletamento della prestazione

L'appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato d'onori, nella Offerta tecnica e nella Offerta economica presentata.

Articolo 12 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito dell'emissione di corrispondente fatturazione da parte dall'appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della Stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e allo Stato di avanzamento delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate a GAL Kalat Scarl, via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct), Codice fiscale 91020830872.

I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo oltre IVA relativa, a titolo di anticipazione, entro un mese dalla stipula del presente contratto, previa presentazione di idonea

	fideiussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell'importo fatturato,	
	validazione del Piano Tecnico di Lavoro e approvazione del Gruppo di lavoro, dietro presentazione di regolare fattura.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il 60% dell'importo oltre IVA relativa, a titolo di Stato Avanzamento Lavori, previa approvazione della relazione intermedia e della verifica contabile da parte della Stazione appaltante della rendicontazione delle attività svolta, dietro presentazione di regolare fattura. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il restante 10% dell' importo del contratto, oltre IVA relativa, a saldo previa approvazione della relazione finale e della verifica contabile da parte della Stazione appaltante della rendicontazione delle attività svolta, dietro presentazione di regolare fattura. 	
	I pagamenti saranno effettuati, previa positiva valutazione di regolare esecuzione, su presentazione di una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante contenente:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'elenco dei documenti prodotti con le relative lettere di trasmissione alla committente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate partitamente per ciascuna professionalità indicata in sede di offerta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fattura redatta ai sensi di legge. 	
	Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute. La liquidazione di ogni importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, a seguito della positiva valutazione da parte dell'amministrazione della documentazione descritta ai punti	
	<i>Schema di contratto gara CIG 61578892C2</i>	PAGINA 16 DI 26

precedenti, mediante accreditamento su conto corrente bancario indicato dall'affidatario. Il pagamento delle fatture sarà eseguito mediante accredito su conto corrente bancario, indicato e comunicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale, o assegno non trasferibile. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del Contratto per inadempimento contrattuale. Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture, oltre al CIG ed al CUP.

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, saranno subordinati all'acquisizione, da parte dell'amministrazione, del documento che attesti la regolarità contributiva.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il termine per la liquidazione del saldo è sospeso dalla contestazione da parte del responsabile unico della procedura, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal rice-

vimento dei chiarimenti richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria.

Le fatture emesse dall'appaltatore ai fini del presente articolo, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della Stazione appaltante.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, e in applicazione delle «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari», di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente

quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile.

Il codice identificativo della gara (CIG) è 61578892C2.

Il codice unico di progetto (CUP) è **D33J15000040009**.

Articolo 14 - Subappalto

L'appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare/non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Articolo 15 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto sarà applicata nei confronti dell'appaltatore una penale di 300,00 (trecento) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dal GAL Kalat Scarl.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del GAL Kalat Scarl, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per il GAL Kalat Scarl di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 16 - Risoluzione

Oltre a quanto previsto all'articolo 11 del Capitolato d'onori, in ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'articolo 1360

codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipula del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi e in ogni altro caso integrante la cosiddetta «giusta causa», l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare del 31 gennaio 2006, n. 593, dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, pubblicata nella GURS del 10 febbraio 2006, n. 8, parte prima, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 17 - Recesso

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A/R, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante che incidano sulla prestazione, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto od in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A/R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione, e deve mettere i relativi spazi a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Articolo 18 - Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, dall'appaltatore in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si

obbliga a manlevare la Stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

Articolo 21 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la Stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Caltagirone, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 23 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e

di registrazione del presente atto e con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali la registrazione avverrà in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni interamente soggette al pagamento dell'IVA.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.

La trasmissione dei dati dall'appaltatore al GAL Kalat avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto si compone di n. 24 articoli ed è redatto in 3 copie.

Caltagirone,

L'appaltatore

Il GAL Kalat Scarl

Il Legale Rappresentante

Il Presidente Alessandra Foti

Il sottoscritto, legale rappresentante

dell'Impresa, dichiara di avere parti-

colareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati;

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto

stabilito e contenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specifi-

catamente le clausole e le condizioni del presente contratto di seguito elencate:

Articolo 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti; Articolo 6 - Oneri, obblighi ed

adempimenti a carico dell'appaltatore; Articolo 11 - Espletamento della prestazione; Ar-

ticolo 12 - Pagamento del corrispettivo; Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 15 - Penali; Articolo 16 - Risoluzione; Articolo 17 - Recesso.

....., li

L'appaltatore

.....